

CONVENZIONE

(art. 5, comma 2 del D.Lgs 23 maggio 2000, n. 196)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE TOSCANA

VISTA la Convenzione quadro del 22 novembre 2001 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la Conferenza Unificata sulle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, nonché sugli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 3, co. 1 lett. b), c), d) ed e) del D.Lgs n. 196/2000, che si intende integralmente recepita;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2 del succitato decreto legislativo, prevede che entro tre mesi successivi alla predisposizione della convenzione quadro, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in conformità ai contenuti della convenzione stessa, provveda alla stipula di altrettante convenzioni con gli enti territoriali nel cui ambito operano le Consigliere ed i Consiglieri di parità;

CONSIDERATA la volontà delle parti firmatarie di realizzare congiuntamente politiche ed attività finalizzate alla promozione di pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro, di valorizzare e rafforzare l'ufficio delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, quale terminale di una rete nazionale ed europea di organismi volti ad attuare politiche di promozione del lavoro femminile;

**Le parti Firmatarie nel richiamare la Convenzione quadro del 22 novembre 2001
che è da intendersi integralmente riportata in questa sede**

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

Art.1

Modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio della Consigliera di parità della Toscana

- A) 1. L'ufficio delle Consigliere di parità della Regione Toscana, effettiva e supplente, funzionalmente autonomo, è ubicato presso il Servizio Lavoro della Regione Toscana, composta da n. 2 locali, sito in Piazza della Libertà n. 16. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuate dalla Consigliera, effettivo/a e supplente, in

carica, nel rispetto degli indirizzi di massima forniti dalle leggi nazionali, regionali, dal decreto legislativo n. 196/2000 e dalla Convenzione quadro.

2. La Regione Toscana, considerati gli indicatori demografici ed occupazionali di genere, per il funzionamento dell'ufficio, sulla base delle risorse disponibili, assegna n. 2 unità, individuate tra i propri dipendenti in possesso di competenza in materia di mercato del lavoro e pari opportunità, tenuto conto di chi abbia manifestato interesse nelle materie trattate (in caso di assenza di figure professionali idonee l'ente provvederà a programmare adeguati interventi formativi).
 3. La Regione Toscana, tenuto conto del numero degli addetti, assegna all'ufficio la strumentazione necessaria.
 4. La Regione Toscana può integrare, così come previsto dalla Convenzione-quadro, con risorse proprie la quota annuale del Fondo di cui all'art. 9 del D.Lgs 196/2000.
- B) La Regione Toscana contribuisce a pubblicizzare la presenza dell'Ufficio della Consigliera di parità, i servizi forniti all'utenza e la periodicità di apertura al pubblico.

Le Consigliere effettiva e supplente svolgono la propria funzione secondo gli indirizzi generali indicati nel paragrafo B), art. 2) della Convenzione quadro, in particolare:

1. La Consigliera di parità, in quanto membro, ai sensi della L.R. n. 52/99 e successive modificazioni, della Commissione tripartita regionale, partecipa alle riunioni e assume –in quella sede- un ruolo attivo, intervenendo per gli aspetti collegati alle pari opportunità e alla parità sostanziale tra uomini e donne, sui temi oggetto di concertazione a livello regionale.
2. In merito alla realizzazione di azioni per migliorare l'accesso, la partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del lavoro la Consigliera di parità:
 - È componente di diritto della Commissione di parità regionale, ovvero degli organismi istituzionali diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe;
 - Fornisce supporto tecnico e consulenza agli organismi di parità previsti dai contratti collettivi di lavoro;
3. La Consigliera di parità collabora con la Regione Toscana al fine di promuovere politiche locali di pari opportunità e verificare la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi comunitari e nazionali in tema di pari opportunità.
4. La Regione Toscana provvede alla nomina della Consigliera di parità come componente dei tavoli di partenariato locale e dei comitati di sorveglianza, eventualmente in aggiunta ad altri organismi di parità.
A detti tavoli la Consigliera:
 - Assicura l'integrazione dell'obiettivo delle pari opportunità nell'adozione di protocolli e nella stipula delle intese.

- Esprime pareri relativamente agli effetti sull'occupazione femminile delle politiche locali e delle misure adottate o in via di adozione;
5. Per l'attività di competenza della Consigliera, ed in particolare per i compiti e le funzioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 196/2000, i supplenti collaborano con gli effettivi e ne supportano l'attività.
La Consigliera supplente interviene alle riunioni degli organismi collegiali suddetti, in sostituzione dell'effettiva, ove è previsto un gettone di presenza e/o un rimborso spese. In casi eccezionali è possibile, anche in tali circostanze, una presenza contestuale, fermo restando che i rimborsi spettano alla sola titolare.
La Consigliera supplente può agire o intervenire nelle azioni in giudizio, di cui all'art. 8 del dlgs n. 196/2000, e promuovere il tentativo di conciliazione quando gli effettivi siano impossibilitati a farlo.
 6. La Consigliera di parità, per le azioni in giudizio promosse ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 196/2000, si avvale dell'assistenza di legali secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Consigliera. Può ricorrere all'assistenza di legali del libero foro oppure, ove possibile a titolo gratuito, agli uffici legali della Regione Toscana.

Art. 2

Indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui All'art. 3, lettere b), c), d), e) del D.L.vo n. 196/2000

Ad integrazione degli indirizzi generali individuati nell'art. 3 della Convenzione quadro, la Consigliera regionale di parità, con il supporto del suo ufficio, assolve alla doppia funzione di vigilanza contro le discriminazioni di genere e di promozione di pari opportunità, e ciò anche mediante:

1. La collaborazione con le strutture di assistenza tecnica e di monitoraggio che provvederà al censimento periodico delle aziende tenute alla presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, previsto dall'art. 9 della legge n. 125/91, al trattamento informatico dei dati e al loro incrocio, alla preparazione di un rapporto di sintesi. Tale rapporto verrà adeguatamente pubblicizzato tra i soggetti pubblici e privati che operano nel campo delle politiche attive del lavoro.
Le competenti strutture regionali collaborano con la Consigliera per la rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, per l'individuazione di fabbisogni formativi nell'ambito del territorio, per la predisposizione di metodologie di progettazione di piani di azioni positive e per la realizzazione di studi ed analisi della situazione del mercato del lavoro locale.
2. La Consigliera di parità collabora con la Direzione Regionale del Lavoro, in particolare per l'attuazione del co. 4. Art. 3 del D.lgs n. 196/2000, e concorda interventi specifici per stabilire le modalità più idonee ed efficaci per la rilevazione, sui luoghi di lavoro, di violazioni della normativa di parità e pari opportunità, nel quadro delle indicazioni generali fornite dal Ministero del Lavoro.

Art. 3

Verifica periodica dei risultati della Convenzione ed aggiornamento delle sue disposizioni

Al fine di assicurare il miglioramento dell'attività delle Consigliere di parità e di garantirne la corrispondenza con le esigenze del territorio di riferimento, le parti firmatarie della presente Convenzione procederanno ad una verifica biennale dei risultati della stessa, anche sulla base di eventuali revisioni della convenzione quadro.

L'ASSESSORE REGIONALE
ALL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE
LAVORO, CONCERTAZIONE
(Paolo Benesperi)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI